

29468/20

ORIGINALE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

2020

2c

Oggetto

Composta da

Opposizione esecutiva - interpretazione di titolo poi oggetto di correzione di errore materiale

- Dott. Franco DE STEFANO - Rel. Presidente -
- Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
- Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -
- Dott. Paolo PORRECA - Consigliere -

R.G.N. 27534/2017
Cron. 29468
CC - 23/11/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27534/2017 R.G. proposto da

IZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, I A
presso lo studio dell'avvocato A)
, che la rappresenta e difende in uno all'avvocato (A
;

- ricorrente -

contro

ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, E
presso lo studio dell'avvocato ,
rappresentata e difesa dall'avvocato I ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1994/2017 della CORTE di APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/09/2017;

2020
2180

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

rilevato che:

Tiziana : ricorre, affidandosi ad atto notificato a partire dal 13/11/2017 ed articolato su tre motivi, per la cassazione della sentenza – addotta come pubblicata il 12/09/2017 e notificata il 13 successivo a mezzo p.e.c. – con cui la Corte d’appello di Firenze ha, riformando integralmente l’accoglimento da parte del Tribunale di Livorno, invece rigettato la sua opposizione al precetto intimatole il 29/05/2015 da Assunta basato su sentenza 1313/14 di quel tribunale, di condanna all’astensione dall’utilizzo di via carrabile insistente su di un fondo, individuato nel NCT di Campiglia Marittima col numero di p.lla 584 del foglio 3, anziché con quello corretto di p.lla 584 del foglio 57;

in particolare, la corte territoriale ha esaminato gli atti presupposti dal titolo azionato – anche in virtù della sua interpretazione extratestuale – e li ha interpretati come univocamente riferiti appunto al fondo oggetto della minacciata esecuzione (la p.lla 584 del foglio 57 e non del foglio 3), nonostante l’errore in motivazione e in dispositivo, riconosciuto come meramente materiale da sopravvenuta ordinanza in tal senso; e ha precisato che tale ultima ordinanza non comporta, come del resto neppure parte opponente e appellata aveva sostenuto, la formazione di un diverso titolo esecutivo, richiamando Cass. 17349/11;

l’intimata resiste con controricorso; e, per l’adunanza camerale del 23/11/2020, mentre il Pubblico Ministero non produce requisitoria scritta, la ricorrente deposita memoria ai sensi del penultimo periodo dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., come inserito dal comma 1, lett. f), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197;

considerato che:

la ricorrente articola tre motivi: un primo, con cui denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 287 cod. proc. civ., sostenendo che non poteva essere stravolto a tal punto il titolo esecutivo, univocamente riferito ad un bene individuato fondo, diverso da quello cui invece si riferiva la minacciata esecuzione, sicché soltanto in sede di correzione sarebbe stato possibile individuare un oggetto della controversia divergente da quello che appariva dal tenore testuale del titolo stesso; un secondo, con cui lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 480 e 287 cod. proc. civ., sostenendo la necessità che il titolo andava corretto prima di avviare l'esecuzione; un terzo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 474, 480, 287 e 112 cod. proc. civ., lamentando la non legittimità dell'applicazione ufficiosa del principio di Cass. 17349/11 sulla possibilità di prosecuzione in base alla parte corretta del titolo costituito da sentenza oggetto di correzione di errore materiale, comunque perché la pretesa correzione avrebbe dato luogo ad un nuovo titolo;

può tralasciarsi il rilievo che nella specie è evidente non avere ecceduto la corte territoriale dalle prerogative di interpretazione del titolo proprie del giudice dell'esecuzione e dell'opposizione ad essa, dovendosi ricavare l'oggetto del primo dalla comparazione e dalla considerazione complessiva di ogni sua parte: ed infatti è dirimente l'infondatezza dell'ultimo motivo, tale da assorbire ogni altra questione;

è pacifico invero che il titolo esecutivo è stato comunque anche formalmente emendato – con l'indicazione della corretta descrizione del bene cui riferire l'esecuzione – e bene allora la corte territoriale ha applicato i principi generali in tema di legittimità dell'esecuzione in base a titolo giudiziale corretto, essendo la relativa circostanza ritualmente stata acquisita in atti;

d'altra parte, in primo luogo non è attinto da valida censura in questa sede il rilievo della corte territoriale circa la mancata

importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione;

p. q. m.

rigetta il ricorso.


Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 23/11/2020

Il Presidente estensore

(Franco De Stefano)



RETT. SITATO IN CANCELLERIA

23 DIC. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

